

Ufficio federale di giustizia

Legge federale sulla protezione dei dati

Revisione

Avamprogetto

**¶ Legge federale
sulla protezione dei dati
(LPD)**

del 19 giugno 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 64, 64^{bis} e 85 numero 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988,
decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:

- a. persone private;
- b. organi federali.

² Essa non si applica:

- a. ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;
- b. ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;
- c. ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;
- d. ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;
- e. ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

RU **1993** 1941

RU **1993** 1941

¹ Alle citate disposizioni corrispondono gli articoli 95, 122, 123 e 173 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**)

**¶ Legge federale
sulla protezione dei dati
(LPD)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 64, 64^{bis} e 85 numero 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Immutato

Art. 2 Campo d'applicazione

¹**immutato**

²Essa non si applica:

- a. **immutata**
- b. **immutata**
- c. **immutata**

d. **immutata**

e. ai dati personali trattati dalle organizzazioni internazionali site sul territorio della Confederazione con le quali è stato concluso un accordo di sede.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. *dati personali* (dati): tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile;
- b. *persone interessate*: persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento;
- c. *dati personali degni di particolare protezione*: i dati concernenti:
 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
 2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza,
 3. le misure d'assistenza sociale,
 4. i procedimenti o le sanzioni amministrativi o penali;
- d. *profilo della personalità*: una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica;
- e. *trattamento*: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
- f. *comunicazione*: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
- g. *collezione di dati*: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate;
- h. *organi federali*: autorità o servizi della Confederazione, come pure persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali;
- i. *detentore di una collezione di dati*: la persona privata o l'organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati;
- k. *legge in senso formale*:
 1. leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale sottoposti a referendum,
 2. decisioni vincolanti per la Svizzera di organizzazioni internazionali e accordi internazionali con contenuto normativo approvati dall'Assemblea federale.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. **immutata**
- b. **immutata**
- c. **immutata**
- d. **immutata**
- e. **immutata**
- f. **immutata**
- g. **immutata**
- h. **immutata**
- i. **immutata**
- j. *legge in senso formale*:
 1. leggi federali,
 2. decisioni vincolanti per la Svizzera di organizzazioni internazionali e accordi internazionali con contenuto normativo approvati dall'Assemblea federale.
- k. **abrogata**

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

- ¹ I dati personali possono essere raccolti soltanto in modo lecito.
- ² Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.
- ³ I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

Art. 5 Esattezza dei dati

- ¹ Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza.
- ² Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

Art. 6 Comunicazione all'estero

- ¹ I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata potesse subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione dei dati equivalente a quella istituita in Svizzera.
- ² Chi intende trasmettere all'estero collezioni di dati deve notificarlo all'Incaricato federale della protezione dei dati se:
 - a. per tale comunicazione non vi è un obbligo legale; e
 - b. la stessa avviene all'insaputa delle persone i cui dati vengono trattati.
- ³ Il Consiglio federale disciplina le modalità delle notificazioni. Esso può prevedere notificazioni semplificate o deroghe all'obbligo di notifica nei casi in cui il trattamento non arrechi pregiudizio alla personalità delle persone interessate.

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

- ¹ I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.
- ² **immutato**
- ³ **immutato**

⁴La raccolta di dati personali, e segnatamente le finalità del trattamento, devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.

⁵Quando il consenso è richiesto in virtù di una disposizione legale, la persona consente validamente a che dati che la riguardano siano oggetto di un trattamento unicamente se esprime la sua volontà liberamente e dopo essere stata debitamente informata; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito.

Art. 5

Immutato

Art. 6 Comunicazione di dati all'estero

- ¹ I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri un livello di protezione adeguato.
- ² Nonostante l'assenza di una legislazione che assicura un livello di protezione adeguato all'estero, dati personali possono essere comunicati se:
 - a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, permettono di assicurare un livello di protezione adeguato all'estero;
 - b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
 - c) il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l'altro contraente;
 - d) la comunicazione è indispensabile nel caso specifico alla tutela di un interesse pubblico preponderante oppure all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in giustizia;
 - e) la comunicazione è necessaria nel caso specifico alla tutela dell'interesse vitale della persona interessata;
 - f) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al

trattamento.

³L'Incaricato federale della protezione dei dati deve essere informato sulle garanzie prese conformemente al capoverso 2 lettera a.

Art. 7 Sicurezza dei dati

¹ I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.

² Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.

Art. 7

Immutato

Art. 7a Dovere di informare al momento della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (nuovo)

¹ Quando vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ne deve informare la persona interessata.

² Deve fornire alla persona interessata almeno le seguenti informazioni:

- a. la propria identità;
- b. le finalità del trattamento per il quale sono raccolti i dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se ne è prevista la comunicazione.

³ Se i dati non sono raccolti presso la persona interessata, quest'ultima deve essere informata al più tardi al momento della prima comunicazione dei dati a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la raccolta o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

⁴ Il detentore della collezione di dati può rinunciare a informare la persona interessata, se quest'ultima ha già ricevuto l'informazione.

Art. 8 Diritto d'accesso

¹ Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.

² Il detentore della collezione di dati deve comunicare al richiedente:

- a. tutti i dati che lo concernono contenuti nella collezione; e
- b. lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati.

³ Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.

⁴ Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.

⁵ L'informazione è di regola gratuita e scritta, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

⁶ Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

Art. 9 Restrizione del diritto d'accesso; in generale

¹ Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui:

- a. una legge in senso formale lo preveda;
- b. interessi preponderanti di un terzo lo esigono.

² Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui:

- a. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione;
- b. l'informazione comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta ufficiale.

³ Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui lo esigano i suoi interessi preponderanti ed egli non comunichi i dati a terzi.

⁴ Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

Art. 7b Dovere di informare in caso di decisioni individuali automatizzate (nuovo)

La persona interessata deve essere informata nel dovuto modo del fatto che una decisione che produce effetti giuridici nei suoi confronti o che la concerne in maniera significativa è presa sul solo fondamento di un trattamento automatizzato di dati destinato a valutare determinati aspetti della sua personalità.

Art. 8 Diritto d'accesso

¹ **immutato**

² Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:

a. tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati; e

b. **immutata**

³ **immutato**

⁴ **immutato**

⁵ **immutato**

⁶ **immutato**

Art. 9 Restrizione al dovere di informare e al diritto d'accesso

¹ Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione giusta l'articolo 7a o la comunicazione delle informazioni chieste giusta l'articolo 8, nella misura in cui:

- a. **immutata**
- b. **immutata**

² Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione o la comunicazione delle informazioni chieste, nella misura in cui:

- a. **immutata**
- b. **immutata**

³ Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione o la comunicazione delle informazioni chieste, nella misura in cui i suoi interessi preponderanti lo esigano e alla condizione di non comunicare a terzi i dati.

⁴ **immutato**

⁵ Se è rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni chieste deve essere data in seguito, non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

¹ Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può rifiutare, limitare o differire l'informazione in quanto:

- a. i dati personali forniscono informazioni sulle fonti d'informazione;
- b. occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazione; o
- c. la libera formazione dell'opinione del pubblico risulti compromessa.

² Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.

Art. 11 Registro delle collezioni di dati

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati tiene un registro delle collezioni di dati. Ogni persona può consultare il registro.

² Gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso l'Incaricato.

³ Le persone private che trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, o che comunicano dati personali a terzi, devono notificare le collezioni se:

- a. non esiste obbligo legale per il trattamento; e
- b. le persone interessate non ne sono a conoscenza.

⁴ Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operazionali.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità di notificazione delle collezioni di dati, come pure la tenuta e la pubblicazione del registro. Per determinati tipi di collezioni può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica o di registrazione nei casi in cui il trattamento non arrechi pregiudizio alla personalità delle persone interessate.

Art. 10**Immutato****Art. 10a** Trattamento di dati da parte di terzi (vecchio art. 14)

¹ Il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi se:

- a. il mandante provvede affinché non avvengano trattamenti diversi da quelli che egli stesso ha il diritto di fare;
- b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta; e
- c. la sicurezza dei dati è garantita.

² I terzi possono far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.

Art. 11**Abrogato (cfr. art. 20a)**

**Sezione 3:
Trattamento di dati personali da parte di persone private**

Art. 12 Lesioni della personalità

¹ Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

² Egli non ha in particolare, senza motivo giustificativo, il diritto di:

- a. trattare dati in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
- b. trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
- c. comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.

³ Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.

**Sezione 3:
Trattamento di dati personali da parte di persone private**

Art. 12 Lesioni della personalità

¹ **immutato**

² Egli non ha in particolare, senza motivo giustificativo, il diritto di:

- a. trattare dati in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
- b. **immutata**
- c. **immutata**

³ **immutato**

Art. 13 Motivi giustificativi

¹ Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

² Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

- a. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e concerne dati personali dell'altro contraente;
- b. il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un'altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;
- c. i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione di un contratto con la persona interessata;
- d. i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;
- e. i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d'identificare le persone interessate;
- f. i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

Art. 14 Trattamento da parte di terzi

¹ Il trattamento di dati personali può essere affidato a un terzo se:

- a. il mandante provvede affinché non avvengano trattamenti diversi da quelli che egli stesso avrebbe il diritto di fare e
- b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

² Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.

Art. 15 Azioni e procedura

¹ Gli articoli 28 a 28/ del Codice civile reggono le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità. L'attore può in particolare chiedere che i dati personali siano rettificati, distrutti o che se ne impedisca la comunicazione a terzi.

² Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

Art. 13**Immutato****Art. 14****Abrogato** (cfr. art. 10a)**Art. 15** Azioni e procedura

¹ Gli articoli 28 a 28/ del Codice civile reggono le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità. L'attore può in particolare chiedere che il trattamento dei dati, e segnatamente la loro comunicazione a terzi, sia vietato oppure che i dati siano rettificati o distrutti.

²**immutato**

² Nuovo testo giusta il n. 13 dell'allegato della legge del 24 marzo 2000 sul foro, in vigore dal 1° gennaio 2001 (RS 272).

³ Egli può chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

⁴ Il giudice decide sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo una procedura semplice e rapida².

³L'attore può chiedere che la rettifica o la distruzione dei dati, il blocco del trattamento, e più particolarmente della comunicazione a terzi, la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

⁴ **immutato**

Art. 15a Procedura in caso di opposizione al trattamento (nuovo)

¹Quando la persona interessata si oppone al trattamento dei dati che la concernono, il detentore della collezione di dati sospende immediatamente il trattamento.

²Se respinge l'opposizione, il detentore della collezione di dati deve indicare alla persona interessata i motivi giustificativi ai sensi dell'articolo 13.

³Entro un termine di 10 giorni a contare da quello in cui ha avuto conoscenza dei motivi giustificativi, la persona interessata può chiedere al giudice il blocco del trattamento. In caso contrario, l'opposizione è considerata ritirata.

⁴Il presente articolo non è applicabile alla pubblicazione di dati in un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico.

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 16 Organo responsabile

¹ L'organo federale responsabile che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.

² Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, organi cantonali o privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico la responsabilità in materia di protezione dei dati.

Art. 17 Fondamenti giuridici

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:

- ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
- il Consiglio federale l'autorizza, poiché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate; o
- la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti.

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 16 Organo responsabile

¹ **immutato**

² **immutato**

³ Chi tratta dati congiuntamente a un organo federale deve autorizzare quest'ultimo a effettuare o far effettuare controlli. Quando il trattamento è affidato a un terzo, l'organo federale può parimenti effettuare o far effettuare controlli presso tale terzo.

⁴ Se il trattamento è affidato a una persona privata o residente all'estero, l'organo federale responsabile disciplina mediante contratto o convenzione l'esecuzione di tali controlli.

Art. 17 Fondamenti giuridici

¹ **immutato**

2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se una legge in senso formale lo prevede esplicitamente, o se:

- eccezionalmente, l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale lo esige assolutamente;
- il Consiglio federale l'ha autorizzato nel caso specifico, considerando che i diritti delle persone interessate non sono minacciati; o
- la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti e non si è opposta formalmente al trattamento.

Art. 17a (nuovo) Trattamento automatizzato dei dati prima dell'entrata in vigore di una base legale formale

¹ Su preavviso favorevole dell'Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale, se:

- a. i compiti che richiedono il trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
- b. provvedimenti appropriati consentono di limitare i pregiudizi alla personalità; e
- c. un motivo d'interesse pubblico importante giustifica di non ritardare la messa in atto del trattamento o una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale è indispensabile.

²Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato, assicurando alle persone interessate un livello di protezione adeguato.

³Il trattamento automatizzato deve in ogni caso essere interrotto, se all'Assemblea federale non viene sottoposto un progetto di legge in senso formale entro tre anni al massimo dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

Art. 18 Raccolta di dati personali

¹ L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.

² La raccolta di dati personali degni di particolare protezione come pure di profili della personalità deve avvenire in maniera riconoscibile per le persone interessate.

Art. 18 Raccolta di dati personali

¹**immutato**

²**abrogato**

Art. 19 Comunicazione di dati personali

¹ Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:

- a. i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale;
- b. la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso;
- c. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a tutti; o
- d. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l'occasione di pronunciarsi.

² Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite.

³ Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.

⁴ L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:

- a. lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o
- b. lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

Art. 20 Blocco della comunicazione di dati

¹ La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali.

² L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se:

- a. esiste un obbligo legale alla comunicazione; o
- b. l'adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato.

Art. 19 Comunicazione di dati personali

¹ Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:

a. **immutata**

b. la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso;

c. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a tutti e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione;

d. **immutata**

e. la persona interessata è una personalità pubblica e i dati si riferiscono alla sua attività pubblica.

²**immutato**

³**immutato**

⁴**immutato**

Art. 20

Immutato

Art. 20a (nuovo) Registro delle collezioni di dati degli organi federali

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati tiene un registro delle collezioni di dati degli organi federali. Chiunque può consultare il registro.

² Gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso l'Incaricato federale della protezione dei dati.

³ Le collezioni di dati devono essere notificate prima di diventare operative.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità di notificazione delle collezioni di dati, come pure la tenuta e la pubblicazione del registro. Per determinati tipi di collezioni può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di registrazione nei casi in cui il trattamento non arrechi pregiudizio alla personalità delle persone interessate.

Art. 21 Obbligo di anonimizzare o distruggere i dati personali

Gli organi federali devono anonimizzare o distruggere i dati personali dei quali non hanno più bisogno, sempreché i dati:

- a. non debbano essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza;
- b. non debbano essere consegnati all'Archivio federale.

Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se:

- a. i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. il destinatario comunica i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale; e
- c. i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.

2 Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate:

- a. articolo 4 capoverso 3 sullo scopo del trattamento;
- b. articolo 17 capoverso 2 sui fondamenti giuridici per il trattamento dei dati degni di particolare protezione e dei profili della personalità, e
- c. articolo 19 capoverso 1 sulla comunicazione di dati.

Art. 21 Offerta dei documenti all'Archivio federale

¹ Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente.

² Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

- a. sono resi anonimi;
- b. devono essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza.

Art. 22**Immutato**

Art. 23 Attività di diritto privato di organi federali

¹Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.

²La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.

Art. 24¹

¹ Abrogato dall'articolo 31 della LF del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS [120](#)).

Art. 25 Pretese e procedure

¹ Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:

- a. si astenga dal trattamento illecito dei dati personali;
- b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- c. accerti il carattere illecito del trattamento.

² Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

³ Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale:

- a. rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la comunicazione a terzi;
- b. comunichi a terzi o pubblici la sua decisione, in particolare la rettifica, la distruzione, il blocco o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.

⁴ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

⁵ Le decisioni dell'organo federale possono essere impugnate davanti alla Commissione federale della protezione dei dati. Contro la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 23**Immutato****Art. 24¹**

¹ Abrogato dall'articolo 31 della LF del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS [120](#)).

Art. 25**Immutato**

Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati

Art. 26 Nomina e statuto

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati è nominato dal Consiglio federale.

² Egli adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ Egli dispone di una segreteria permanente.

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali

¹ L'Incaricato della protezione dei dati sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale.

² L'Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi.

³ Allo scopo di chiarire i fatti, l'incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono collaborare all'accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

⁴ Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

⁵ Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La decisione è comunicata alla persona interessata.

Art. 28 Consulenza ai privati

L'Incaricato della protezione dei dati consiglia i privati in materia di protezione dei dati.

Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati

Art. 26 Nomina e statuto

¹ **immutato**

² Adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

³ Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo.

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali

Immutato

⁶ L'incaricato federale della protezione dei dati può ricorrere contro la decisione dei Dipartimenti o della Cancelleria federale davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

Art. 27a Sorveglianza sugli organi cantonali

Se un organo federale tratta dati congiuntamente con organi cantonali, l'Incaricato federale della protezione dei dati può verificare che il trattamento dei dati da parte degli organi cantonali assicuri un livello di protezione adeguato.

Art. 28

Immutato

Art. 29 Accertamento e raccomandazioni nel settore privato

¹ L'Incaricato della protezione dei dati accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:

- a. metodi di trattamento possono ledere la personalità di un numero considerevole di persone (errore di sistema);
- b. devono essere registrate collezioni di dati (art. 11);
- c. devono essere notificate comunicazioni all'estero (art. 6).

² L'Incaricato può inoltre esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

³ Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento.

⁴ Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica alla Commissione federale della protezione dei dati per decisione.

Art. 30 Informazione

¹ L'Incaricato della protezione dei dati fa rapporto al Consiglio federale periodicamente e secondo i bisogni. I rapporti periodici sono pubblicati.

² Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della Commissione federale della protezione dei dati.

Art. 29 Accertamento e raccomandazioni nel settore privato

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:

- a. **immutata**;
- b. il trattamento riguarda dati degni di particolare protezione o profili della personalità;
- c. i dati sono regolarmente comunicati a terzi;
- d. devono essere notificate comunicazioni all'estero (art. 6 cpv. 3).

² L'Incaricato federale della protezione dei dati può inoltre esigere la produzione di atti, segnatamente un inventario delle collezioni, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Il diritto di non testimoniare giusta l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.

³**immutato**

⁴**immutato**

Art. 30

Immutato

Art. 31 Altri compiti

¹ L'Incaricato della protezione dei dati ha in particolare gli altri compiti seguenti:

- a. assistere gli organi federali e cantonali in questioni concernenti la protezione dei dati;
- b. pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e di provvedimenti della Confederazione rilevanti per la protezione dei dati;
- c. collaborare con le autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera e all'estero;
- d. valutare in quale misura la protezione dei dati all'estero è equivalente a quella in Svizzera.

² L'Incaricato della protezione dei dati può consigliare gli organi dell'amministrazione federale in materia di protezione dei dati, anche se la presente legge non è applicabile in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettere c e d. Tali organi possono accordargli accesso ai loro atti.

Art. 32 Compiti nel campo della ricerca medica

¹ L'Incaricato della protezione dei dati consiglia la Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321^{bis}).

² Se tale commissione ha autorizzato la divulgazione del segreto professionale, egli sorveglia il rispetto degli oneri vincolati all'autorizzazione. A tale proposito può chiarire i fatti ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3.

³ L'Incaricato può impugnare le decisioni della commissione peritale davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

⁴ L'Incaricato interviene affinché i pazienti siano informati dei loro diritti.

Sezione 6: Commissione federale della protezione dei dati**Art. 33**

¹ La Commissione federale della protezione dei dati è una commissione d'arbitrato e di ricorso ai sensi degli articoli 71a a 71c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Essa si pronuncia su:

- a. raccomandazioni dell'Incaricato della protezione dei dati che le sono sottoposte (art. 29 cpv. 4);
- b. ricorsi contro le decisioni degli organi federali in materia di protezione dei dati, ad eccezione di quelle del Consiglio federale;
- c. ricorsi contro le decisioni della Commissione del segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321^{bis} CP);
- d. ricorsi contro decisioni cantonali di ultima istanza, prese in applicazione delle disposizioni di diritto pubblico federale relative alla protezione dei dati.

² L'Incaricato può richiedere dal presidente della Commissione provvedimenti cautelari ove

Art. 31**Immutato****Art. 32****Immutato****Sezione 6: Commissione federale della protezione dei dati****Art. 33****Immutato**

risulti che, dall'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1, le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79 a 84 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34 Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione

¹ Le persone private che intenzionalmente forniscono in modo inesatto o incompleto informazioni che sono tenute a dare secondo gli articoli 8, 9 e 10 sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

² Sono punite con l'arresto o con la multa le persone private che intenzionalmente:

- a. non notificano una collezione di dati secondo l'articolo 11 o una comunicazione all'estero secondo l'articolo 6 o forniscono indicazioni inesatte in occasione della notificazione;
- b. forniscono all'Incaricato della protezione dei dati, in occasione dell'accertamento dei fatti (art. 29), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.

Art. 35 Violazione dell'obbligo di discrezione

1 Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2 È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

3 La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34 Violazione del dovere di informare e degli obblighi di dare informazioni e di collaborare

¹ Le persone private che contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 7a, 8, 9 e 10 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

² Le persone private che, in occasione dell'accertamento dei fatti (art. 29), forniscono intenzionalmente all'Incaricato federale della protezione dei dati informazioni inesatte o rifiutano di collaborare, sono punite con l'arresto o con la multa.

³ Le persone private che omettono intenzionalmente di informare la persona interessata conformemente all'articolo 7a e non le forniscono almeno le informazioni previste dall'articolo 7a capoverso 2 lettere a-c sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

⁴ Le persone private che omettono intenzionalmente di informare la persona interessata conformemente all'articolo 7b sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

Art. 35

Immutato

Art. 36 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² ² ...¹

¹ Abrogato dall'articolo 25 della LF del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS [152.1](#)).

³ Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero.

⁴ Esso può inoltre determinare:

- a. le collezioni di dati il cui trattamento deve essere oggetto di un regolamento;
- b. le condizioni alle quali un organo federale può far trattare dati personali da un terzo o trattarli per conto di un terzo;
- c. il modo secondo il quale possono essere utilizzati i mezzi di identificazione delle persone.

⁵ Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.

⁶ Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate.

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1 a 11, 16 a 23 e 25 capoversi 1 a 3 della presente legge.

² I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 27, 30 e 31.

Art. 38 Disposizioni transitorie

¹ I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l'articolo 11.

² Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8.

³ Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo 17 capoverso 2.

Art. 36

¹ **immutato**

² ...¹

¹ Abrogato dall'articolo 25 della LF del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS [152.1](#)).

³ **immutato**

⁴ **immutato**

⁵ **immutato**

⁶ **abrogato**

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati, che garantiscano un livello di protezione adeguato, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1 - 10a, 16 - 17, 18 - 22 e 25 capoversi 1 - 3 della presente legge.

² **immutato**

Art. 38 Disposizione transitoria

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i detentori di una collezione di dati devono essere in grado di assicurare l'informazione delle persone interessate ai sensi dell'articolo 7a e 7b.

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

Immutato